



ORDINANZA N° 5/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo Valentia Marina – Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria oleodotto Eni S.p.a. sito in Vibo Valentia marina (VV), tratto deposito costiero Eni S.p.a- PORTO “Banchina Buccarelli”.
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** la concessione demaniale marittima per licenza n. 13/2022/ADSP-MTMI del 07/07/2022, mediante la quale venne concesso alla **ENI S.p.A. – Divisione Refining and Chemicals, con sede in Piazza Enrico Mattei I – Roma, P.IVA 00484960588**, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 2.734,96 circa, situata nell’ambito portuale di Vibo Valentia Marina (VV), identificata catastalmente al foglio di mappa 1, del Comune censuario di Vibo Valentia, allo scopo di mantenere un oleodotto di collegamento Porto/Deposito, di una piattaforma attracco navi cisterna, manufatti vari ed attrezzature;
- CONSIDERATO** che il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, per l’intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all’onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi in modo da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell’ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell’ADSP-MTMI e di altri Enti/ Amministrazioni che abbiano competenza in materia;
- VISTA** la nota/PEC datata 1/2/2024, con la quale Ditta ENI S.p.A., ha comunicato all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, la necessità di occupare suolo demaniale marittimo pubblico per la realizzazione di un cantiere temporaneo, finalizzato all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria da operare lungo alcuni tratti del tracciato dell’oleodotto ENI, compreso nel tratto di collegamento tra il “Pontile Calata Buccarelli” al “Deposito Costiero ENI”, sito in Vibo Valentia Marina;
- VISTA** la documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi, presentata a corredo della suddetta nota/PEC, e relativa alle attività di ispezione mediante sonda (denominata pig intelligente), utile a rilevare lo spessore residuo della tubazione localizzando possibili problematiche eventualmente insorgenti sulle linee;
- VISTA** la nota/Pec del 16.2.2024, con la quale sono stati trasmessi n. 2 allegati, quali **PSC**, cronoprogramma, costo sicurezza, verifica idoneità tecnica professionale Impresa Tre Colli SPA e **POS**, Valutazione Pos Impresa ditta esecutrice “Tre Colli”;
- CONSIDERATO** che i suddetti lavori di manutenzione straordinaria sono da considerarsi necessari per la messa in sicurezza del tratto di arenile di cui sopra; oltre che utili a rilevare lo spessore residuo della tubazione, così da procedere alla sostituzione mirata delle barre segnalate come “difettose”;
- CONSIDERATO** che la realizzazione dell’intervento in parola comporterà la temporanea occupazione di spazio demaniale marittimo, volto a prevenire eventuali perdite prima che la corrosione raggiunga il 50% dello spessore nominale;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata esclusivamente ai lavori di manutenzione straordinaria oleodotto Eni S.p.a. sito in Vibo Valentia marina (VV), tratto deposito costiero Eni S.p.a- PORTO “Banchina Buccarelli”;
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all’adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l’installazione e la messa in sicurezza di tutte le

strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi in questione;

VISTO il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d'uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;

VISTA l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento di sicurezza portuale*", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;

VISTA l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "*la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina*";

VISTA l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la "*Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina*";

IN VIRTU' dei poteri conferitigli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che a far data dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza e fino a fine lavori, la ENI S.p.A. – Divisione Refining and Chemicals, con sede in Piazza Enrico Mattei I – Roma, P.IVA 00484960588, per il tramite della ditta esecutrice dei lavori - IMPRESA TRE COLLI SPA P.IVA e Cod.Fisc.00166640342 con sede legale in via Cornini Malpeli, 2 FIDENZA (PR), effettuerà appositi lavori di manutenzione straordinaria oleodotto Eni S.p.a. sito in Vibo Valentia marina (VV), tratto deposito costiero Eni S.p.a- PORTO "Banchina Buccarelli".

PUNTI DI INTERVENTO	AREA DI INTERVENTO
1° PUNTO	Tratta oleodotto fronte mare (su spiaggia) dirimpetto campo da calcio;
2° PUNTO	Tratta oleodotto fronte mare (su spiaggia) inizio Fosso della Badessa;
3° PUNTO	Tratta oleodotto (lungo argine spondale) inizio Fosso della Badessa;

ORDINA

E' VIETATO

l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale interessata dai lavori di manutenzione straordinaria dell'oleodotto Eni

S.p.a. sito in Vibo Valentia marina (VV), tratto deposito costiero Eni S.p.a- PORTO "Banchina Buccarelli, come da planimetria allegata all'istanza che fa parte integrante della presente ordinanza.

ART.1 LAVORI

La **TRE COLLI S.p.A.** dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria dell'oleodotto mediante una serie di operazioni da eseguire a regola d'arte:

- effettuazione di uno stato di consistenza delle aree prima dell'installazione del cantiere;
- predisposizione di opportuna cartellonistica di segnalazione e identificazione del cantiere e dei rischi specifici;
- recinzione dell'area oggetto di scavo con recinzione metallica con basamento in calcestruzzo;
- taglio dell'asfalto con sega circolare in presenza di strade piazzali;
- scavi di sondaggio e ricerca delle condotte interessate e dei servizi interferenti e loro messa in luce in almeno 6 punti lungo il tracciato;
- smaltimento dell'asfalto o di altri rifiuti speciali derivanti dalle demolizioni del manto stradale;
- scavo e messa in luce della tubazione esistente sia con mezzi meccanici che a mano in vicinanza delle tubazioni e dei sottoservizi in modo da non danneggiare gli stessi;
- accantonamento delle terre bordo scavo o in luogo limitrofo;
- caratterizzazione dei terreni sia da un punto di vista dei parametri di inquinamento che di granulometria;
- eventuale realizzazione di opere di presa e smaltimento delle acque di falda;
- messa in sicurezza delle pareti di scavo;
- bonifica della tubazione con acqua;
- taglio a freddo della tubazione da sostituire;
- saldatura delle nuove barre alla tubazione esistente;
- controlli radiografici delle saldature;
- rinvaso della condotta con acqua, successiva pressatura ed immissione del prodotto petrolifero, dopo esito positivo delle radiografie;
- collaudo idraulico;
- riempimento dello scavo con il materiale presente a bordo scavo.
- ripristino dei luoghi allo stato ante dell'intervento.

ART. 2 PRESCRIZIONI

La Ditta **ENI S.p.A.** dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. Sull'area demaniale in argomento dovranno essere effettuati solo i lavori indicati nella relazione tecnica in premessa citata;
- b. Affidare i lavori da effettuare ad operatori economici appositamente autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
- c. Svolgere le attività solo nelle ore diurne;
- d. Assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo III^a Sezione I^a della citata legge delegata;
- e. Predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività;

- f. Rispettare le norme in materia urbanistica, di edilizia in zona sismica di cui alla Legge n. 64/74, del D. M. 16/1/96, tutela ambientale antinquinamento e, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- g. Rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h. Porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- i. Durante il corso dei lavori, l'impresa esecutrice non dovrà intralciare il transito ed apporrà, in siti idonei, sull'area demaniale in argomento, appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni e danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico e colpa della ditta concessionaria;
- j. la ditta esecutrice dei lavori dovrà operare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'effettuazione dei lavori da eseguire possa derivare pregiudizio al normale uso dell'arenile ed alle eventuali concessioni d. m. limitrofe;
- k. a lavori ultimati, la ditta concessionaria dovrà trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina il apposito *report* fotografico dello stato dei luoghi;
- l. prima dell'avvio dei lavori, dovrà darne comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e durante l'esecuzione degli stessi oltre che nel corso della durata della concessione dovrà porre in essere ogni utile accorgimento e misura a tutela della pubblica incolumità;
- m. i lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo di un Direttore dei Lavori/Cantiere, nominato dal concessionario e il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;

ART. 3 SEGNALETICA MONITORIA

L'Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate, e segnalino il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali del porto di Vibo Valentia Marina.

ART.4 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa esecutrice **TRE COLLI S.p.A.** dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alla realizzazione dei lavori ed alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- c) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
- g) Attuare ogni possibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e spandimento di liquidi in mare;
- h) Qualsiasi tipo di rifiuto che emergerà durante i lavori in parola, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;

ART. 5 IMPRESA AFFIDATARIA (ENI S.p.A.)

Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 89 del d. lgs. n. 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa "che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali", ma attribuisce alla seconda un ruolo

preminente nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli artt. 95, 96 e 97 la definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto all'adempimento delle misure generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere. A detti obblighi si aggiungono poi quelli previsti dall'art. 96 (che competono ai datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice), tra i quali assume specifica rilevanza, accanto agli adempimenti concreti quali l'obbligo di adeguato accatastamento dei materiali, di rimozione di quelli pericolosi e di stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie, quello fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza.

In particolare, l'art. 97 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto (art.26 Testo Unico). Al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti sull'impresa esecutrice (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice.

Il Datore di lavoro delle imprese affidatarie, oltre ad adempiere ai compiti delle imprese esecutrici nel caso eseguano lavorazioni per proprio conto, provvede a:

- a. vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati con il contratto d'appalto ed in particolare sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. La vigilanza è richiesta nei confronti di tutti i lavori appaltati ed eseguiti da parte di propri lavoratori o di lavoratori delle imprese e di lavoratori autonomi sub affidatari (articolo 97, comma 1, DLgs. 81/2008);
- b. attuare quanto disposto dall'articolo 26 del dLgs. 81/2008, salvo quanto disposto all'articolo 96 comma 2, nei confronti delle imprese e lavoratori autonomi suoi subaffidatari (articolo 97, comma 2, DLgs. 81/2008);
- c. verificare, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, la congruenza dei POS delle imprese subaffidatarie con il proprio POS e a trasmetterli al CSE in modo tale da consentirne la validazione entro quindici giorni dalla trasmissione.

ART. 6

OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE (TRE COLLI S.p.A.)

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di recupero, demolizione e smaltimento dei relitti, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al g. lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di competenza.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;

4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

La Ditta **TRE COLLI s.p.A.**, dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede inoltre a:

- a. prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione (i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione). (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- b. redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008);
- c. nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza; (Art. 131, DLgs. 163/2006);
- d. mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008);
- e. prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- f. prima di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- g. designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b) e art. 104, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008);
- h. inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008);
- i. affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008);
- j. partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- k. prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- l. osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/2008);
- m. attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- n. adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008);
- o. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008);
- p. curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008);
- q. sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/2008);
- r. tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)

ART. 7

DIRETTORE DEI LAVORI/CANTIERE

I direttore dei lavori/cantiere provvede a:

1. dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
2. curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
3. verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
4. dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
5. non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;
6. sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
7. consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.

ART. 8 MANLEVA

La **ENI S.p.A./TRE COLLI S.p.A.** risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la **ENI S.p.A./TRE COLLI S.p.A.** direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi

ART. 9 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza;

ART. 10 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 11 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 21/02/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI